

CAMB/2018/45 del 29 maggio 2018

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Sevizio Idrico Integrato. Approvazione del “Regolamento per la gestione in fase di prima applicazione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale”.**

IL PRESIDENTE

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2018/45

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2018** il giorno 29 del mese di maggio alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2018/0003429 del 25/05/2018.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del “Regolamento per la gestione in fase di prima applicazione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale”.

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, che ha attribuito all’allora Autorità per l’energia elettrica e il gas – AEEG- (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) competenze in materia di servizi idrici;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) del 21 dicembre 2017 897/2017/R/IDR, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati

con la deliberazione del 5 aprile 2018 227/2018/R/IDR;

premessato che:

- in assenza di una regolazione nazionale sul tema specifico, e in attesa di un apposito intervento dell'Autorità nazionale competente, con deliberazione n. 38 del 29 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio d'ambito di ATERSIR ha approvato il documento "Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato" valido nell'ambito regolatorio di propria competenza;
- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato", ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito (all'articolo 1) che "il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitate/giorno", prevedendo che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata;
- con la deliberazione del 21 dicembre 2017 897/2017/R/IDR, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un bonus sociale idrico;

considerato che:

- ai sensi della citata deliberazione 897/2017/R/IDR l'Ente di governo dell'ambito ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale può deliberare in materia di bonus idrico condizioni di miglior favore sul proprio territorio rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;
- Atersir intende riconoscere all'utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto al bonus idrico nazionale;

ritenuto opportuno:

- abrogare il "Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato" precedentemente approvato con delibera CAMB n. 38 del 29/07/2014 e s.m.i.;
- approvare il nuovo "Regolamento per la gestione in fase di prima applicazione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale";
- disciplinare le modalità di concessione, quantificazione e corresponsione del bonus idrico integrativo locale, finalizzato a riconoscere condizioni di miglior favore, sul territorio di

competenza di Atersir, rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale agli utenti del Servizio Idrico Integrato (SII) che versano in condizioni di disagio economico;

- attenersi ai seguenti principi:
 - valorizzazione delle sinergie operative esistenti con il bonus sociale idrico nazionale;
 - riduzione degli oneri amministrativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo;
 - riduzione degli adempimenti in capo all'utente;
- stabilire le seguenti regole principali di gestione del bonus idrico integrativo locale:
 - il regolamento si applica nei Comuni che attuano la regolamentazione del SII di Atersir e nei quali agli utenti del SII sono applicate le tariffe determinate in esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) da parte del gestore affidatario del servizio;
 - le agevolazioni integrative previste dal presente regolamento sono concesse automaticamente a tutti gli utenti domestici residenti con un contratto di fornitura diretto o condominiale (indiretto), che ottengono il bonus sociale idrico nazionale regolamentato dall'Autorità di regolazione (ARERA) ai sensi della propria deliberazione 897/2017/R/IDR e che sono soggetti al pagamento in bolletta del servizio pubblico di fognatura e/o depurazione per l'utenza relativa all'abitazione di residenza;
 - le agevolazioni integrative in fase di prima attuazione, sono previste nella seguente misura massima:

riconoscimento di un bonus aggiuntivo a quello minimo previsto dalla regolazione nazionale quantificato in misura pari a 18,25 mc annui per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per il 50% della tariffa di fognatura e 18,25 mc annui per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per il 50% della tariffa di depurazione approvata pro tempore da Atersir a prescindere dal consumo effettivamente fatturato dal gestore;
 - il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali deve essere attribuito alla componente di costo destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative previste dall'Ente di governo dell'Ambito (OPsocial).
 - per gli utenti domestici diretti, l'agevolazione sarà riconosciuta all'utente ammesso al beneficio nella forma di una decurtazione in bolletta, pari al valore del bonus idrico integrativo locale riconosciuto, dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di fognatura e del servizio di depurazione, se l'utente usufruisce di tali servizi. L'erogazione del bonus in bolletta avverrà a cura del gestore del SII con la cadenza di fatturazione prevista dall'art. 38 del RQSII, mediante l'applicazione pro quota giorno di una componente tariffaria compensativa contestualmente all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale;
 - per gli utenti domestici indiretti, il gestore erogherà un contributo una tantum mediante accredito su conto corrente bancario o postale o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità, contestualmente all'erogazione del bonus sociale

idrico nazionale. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione;

- i Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, raccolgono le domande per il bonus idrico sociale nazionale e contestualmente devono far sottoscrivere al richiedente l'apposita informativa allegata al presente regolamento (Allegato 2); l'ottenimento del bonus sociale idrico nazionale a seguito dell'inserimento in SGAt dei dati richiesti dà diritto all'ottenimento anche del bonus idrico integrativo a condizione che il richiedente sia soggetto al pagamento in bolletta del servizio pubblico di fognatura e/o depurazione per l'utenza relativa all'abitazione di residenza;
- il gestore del servizio prima di effettuare l'erogazione procede alle verifiche previste dall'Autorità di regolazione (ARERA) e dal presente regolamento; nel caso in cui da tali verifiche emerga che l'utente non è soggetto al pagamento del servizio di fognatura e/o depurazione il gestore non procede all'erogazione del bonus integrativo relativo al/ai servizi per i quali non è soggetto al pagamento;
- i Comuni e i gestori, sono tenuti a dare tutte le informazioni relative al bonus integrativo locale agli utenti interessati;

considerato che:

- in data 15 maggio 2018, ai sensi della legge regionale 23/2011, art. 15 comma 5, i principali aspetti inerenti la regolamentazione del bonus idrico integrativo sono stati presentati al Comitato Consultivo degli Utenti, che in quella sede ha sostanzialmente condiviso l'impostazione;
- nei mesi scorsi è stata effettuata una consultazione formale dei Comuni e sono stati sentiti l'ANCI e i gestori del servizio;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il *Regolamento per la gestione in fase di prima applicazione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti*

domestici residenti del Servizio Idrico Integrato in condizioni di disagio economico sociale, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di abrogare il “Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato” precedentemente approvato con delibera CAMB n. 38 del 29/07/2014 e s.m.i.;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni e ai Gestori del servizio idrico integrato della Regione Emilia-Romagna;
4. di dare mandato al Direttore di Atersir di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo e relativi allegati del Regolamento approvato con il presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO LOCALE
DA RICONOSCERE AGLI
UTENTI DOMESTICI RESIDENTI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO SOCIALE**

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, inerente le modalità applicative per l'erogazione del bonus integrativo idrico locale agli utenti domestici residenti economicamente disagiati, si applicano le seguenti definizioni:
 - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), istituita ai sensi della legge n. 481/95;
 - **bonus sociale idrico nazionale** è il bonus idrico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e regolato dalla deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 per gli utenti diretti ed indiretti in condizione di disagio economico sociale (TIBSI è il Testo Integrato Bonus Sociale Idrico);
 - **bonus idrico integrativo locale** è il bonus idrico riconosciuto su base regionale dal gestore del SII, disciplinato dal presente regolamento;
 - **Carta Acquisti** è la Carta istituita con il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - **Carta Rei** è la Carta con cui viene erogato il Reddito di inclusione ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147;
 - **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - **disagio economico sociale** è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto o indiretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, commi 9 e 9bis del decreto legge 185/08;
la condizione di disagio è attualmente verificata in base ai seguenti requisiti:
 - valore ISEE del nucleo familiare di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 pari a 8.107,5 euro (è aggiornato con cadenza triennale dall'Autorità);
 - nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
 - utenti diretti ed indiretti titolari di Carta Acquisti o di Carta REI;
 - **Ente di governo dell'Ambito** (EGA) è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
 - **Atersir** è l'ente di governo dell'ambito corrispondente alla Regione Emilia-Romagna;
 - **gestore** è il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato (SII);
 - **ISEE** è l'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
 - **nucleo ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
 - **numerosità famiglia anagrafica** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;
 - **OP_{social}** è la componente dei costi operativi a copertura degli oneri per la tutela delle utenze deboli, definiti all'art. 23 comma 23-ter.1 dell'allegato della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii;
 - **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
 - **RQSII** è la Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono di cui alla deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015
 - **SGAte** è il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche di cui all'articolo 33 del TIBEG;
 - **SII (Servizio Idrico Integrato)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
 - **tariffa agevolata** è la tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, del TICSI;

- **utente diretto** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale;
- **utente indiretto**, ai fini del presente provvedimento, è un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

Articolo 2 – Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione, quantificazione e corresponsione del bonus idrico integrativo locale, finalizzato a riconoscere condizioni di miglior favore, sul territorio di competenza di Atersir, rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale agli utenti del Servizio Idrico Integrato (SII) che versano in condizioni di disagio economico.
2. Il bonus idrico integrativo locale integra il bonus sociale idrico nazionale regolamentato dall'Autorità di regolazione (ARERA) ai sensi della deliberazione 897/2017/R/IDR.
3. Il presente regolamento disciplina lo scambio delle informazioni fra i soggetti che a vario titolo concorrono alla erogazione dei bonus:
 - valorizzando le sinergie operative esistenti con il bonus sociale idrico nazionale;
 - riducendo gli oneri amministrativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo;
 - riducendo gli adempimenti in capo all'utente.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nei Comuni che attuano la regolamentazione del SII di Atersir e nei quali agli utenti del SII sono applicate le tariffe determinate in esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) da parte del gestore affidatario del servizio.

I Comuni in cui si applica il presente Regolamento, associati al gestore del SII che eroga il bonus idrico integrativo locale, sono riportati nell'elenco allegato (**Allegato 1**).

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni integrative previste dal presente regolamento sono concesse automaticamente a tutti gli utenti domestici residenti, con un contratto di fornitura diretto o condominiale (indiretto), in condizione di disagio economico sociale che ottengono il bonus sociale idrico nazionale regolamentato dall'Autorità di regolazione (ARERA) ai sensi della deliberazione 897/2017/R/IDR e che sono soggetti al pagamento in bolletta del servizio pubblico di fognatura e/o depurazione per l'utenza relativa all'abitazione di residenza.
2. Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
 - l'**utente diretto**, ovvero l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale;
 - l'**utente indiretto**, ovvero, ai fini del presente provvedimento, un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale;
3. Ai fini dell'ottenimento del bonus idrico integrativo locale, l'utente interessato è tenuto a sottoscrivere l'apposita informativa (**Allegato 2**) messa a disposizione dal Comune; tale informativa sarà inoltre pubblicata sul sito internet dei Comuni, dei gestori e di Atersir.

Articolo 5 – Periodo di valenza dell'agevolazione

1. Il periodo di valenza dell'agevolazione integrativa coincide con il periodo di valenza del bonus sociale idrico nazionale, pertanto decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte di SGAt e ha durata 12 mesi (es. se la trasmissione della domanda del bonus sociale idrico nazionale è il 15 aprile 2018, il

periodo di agevolazione del bonus idrico integrativo locale coincide con quello del bonus sociale idrico nazionale ed è 1 giugno 2018 - 31 maggio 2019).

2. Al momento della presentazione della domanda di bonus sociale idrico nazionale il Comune, ai sensi della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR, verifica se l'utente risulta già titolare di un bonus elettrico e/o gas con un periodo di inizio agevolazione nell'anno 2018. Se così fosse SGAtè riallinea l'inizio del periodo di agevolazione per il bonus sociale idrico nazionale a quello previsto per la decorrenza del bonus elettrico e/o gas.

Se i periodi di agevolazione del bonus elettrico e gas non coincidono, SGAtè riallinea l'inizio del periodo di agevolazione per il bonus sociale idrico nazionale a quello relativo al bonus (elettrico o gas) più recente nell'anno 2018.

Lo stesso riallineamento vale anche per il bonus idrico integrativo locale.

La quota compensativa una tantum a copertura del periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2018 e la data di inizio dell'agevolazione anche riallineata va calcolata dal gestore anche per il bonus integrativo locale quantificandola in misura pari alla quota di bonus integrativo che l'utente avrebbe percepito, se avesse avuto la possibilità di presentare la domanda il 1 gennaio 2018; tale calcolo va effettuato con il criterio del pro quota giorno.

Articolo 6 – Rinnovo delle agevolazioni

1. Per ottenere il rinnovo in continuità del bonus idrico integrativo locale, in presenza del permanere delle condizioni per l'accesso, l'utente dovrà presentare domanda di rinnovo del bonus sociale idrico nazionale entro il mese n-1, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione (es. se il termine del periodo di agevolazione è il 31 maggio 2019, il rinnovo deve essere presentato al Comune, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, entro il 30 aprile 2019) e sottoscrivere l'apposita informativa (**Allegato 2**) messa a disposizione dal Comune; tale informativa sarà inoltre pubblicata sul sito internet dei Comuni, dei gestori e di Atersir.

Articolo 7 – Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni integrative per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal presente regolamento sono previste, in **fase di prima attuazione**, nella seguente misura massima:
 - riconoscimento di un bonus aggiuntivo a quello minimo previsto dalla regolazione nazionale quantificato in misura pari a 18,25 mc annui per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per il 50% della tariffa di fognatura e 18,25 mc annui per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per il 50% della tariffa di depurazione approvata pro tempore da Atersir a prescindere dal consumo effettivamente fatturato dal gestore.
2. Le agevolazioni integrative potranno essere periodicamente aggiornate di norma in prossimità della deliberazione dello schema regolatorio e dei suoi aggiornamenti.

Articolo 8 – Finanziamento del bonus idrico integrativo locale

1. Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali non può essere compensato in nessun caso a valere sul conto istituito presso la CSEA.
2. Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali sarà attribuito alla componente di costo destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative previste dall'Ente di governo dell'Ambito (OP_{social}).

Articolo 9 – Erogazione delle agevolazioni

1. Per gli **utenti diretti**, l'agevolazione sarà riconosciuta all'utente ammesso al beneficio nella forma di una decurtazione in bolletta, pari al valore del bonus idrico integrativo locale riconosciuto, dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di fognatura e del servizio di depurazione, se l'utente usufruisce di tali servizi. L'erogazione del bonus in bolletta avverrà a cura del gestore del SII con la cadenza di fatturazione prevista dall'art. 38 del RQSII, mediante l'applicazione pro quota giorno di una componente tariffaria compensativa contestualmente all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale

2. Per gli **utenti indiretti**, il gestore erogherà un contributo una tantum mediante accredito su conto corrente bancario o postale o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità, contestualmente all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.
3. Il gestore del servizio prima di effettuare l'erogazione procede alle verifiche previste dall'Autorità di regolazione (ARERA) e dal presente regolamento; nel caso in cui da tali verifiche emerga che l'utente non è soggetto al pagamento del servizio di fognatura e/o depurazione il gestore non procede all'erogazione del bonus idrico integrativo locale relativo al/ai servizi per i quali non è soggetto al pagamento.

Articolo 10 – Competenze del Comune

1. I Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, raccolgono le domande per il bonus idrico sociale nazionale e contestualmente devono far sottoscrivere al richiedente l'apposita informativa allegata al presente regolamento (**Allegato 2**).
2. I Comuni, verificano la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire del bonus idrico sociale nazionale anche ai fini del bonus idrico integrativo locale, ed effettuano il caricamento dei dati su SGate.
3. L'inserimento in SGate dei dati richiesti per l'ottenimento del bonus sociale idrico nazionale dà diritto all'avvio della procedura per l'ottenimento anche del bonus idrico integrativo locale.
4. I Comuni, sono tenuti a dare tutte le informazioni relative al bonus integrativo locale agli utenti interessati sia nella fase di presentazione della domanda del bonus sociale idrico nazionale sia in quelle successive.
5. I Comuni sono tenuti a rendere disponibile l'apposita informativa legata al presente regolamento sia negli sportelli deputati alla raccolta delle domande nazionali che nel proprio sito internet.

Articolo 11 – Competenze di Atersir

1. Atersir, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, definisce l'importo degli OP_{social} in corrispondenza della deliberazione dello schema regolatorio e dei suoi aggiornamenti.
2. Atersir controlla annualmente i dati forniti dal gestore entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicati al successivo art. 12, punto 2. c.
3. Atersir, ai sensi dell'art. 14 del TIBSI, definisce il seguente contenuto informativo di maggior dettaglio relativamente al bonus idrico integrativo locale, che il gestore è tenuto a registrare su apposito supporto informatico:
 - Bacino di affidamento
 - Bacino tariffario
 - Codice fornitura
 - Codice utente
 - Data inizio agevolazione integrativa
 - Data fine agevolazione integrativa
 - Codice fiscale dell'utente
 - Nome dell'utente
 - Cognome dell'utente
 - Indirizzo dell'utente
 - Indirizzo della fornitura (ove differente per utente indiretto)
 - Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura
 - Comune in cui è sita la fornitura
 - Importo erogato dal gestore
 - Importo totale annuale

- Tipologia di utente (diretto o indiretto)
 - Tipologia richiesta (rinnovo, nuova domanda, altro)
 - Tariffa di fognatura
 - Tariffa di depurazione
 - Numerosità famiglia anagrafica
4. Atersir si riserva la possibilità di richiedere in qualunque momento al gestore copia del registro di cui sopra con l'esclusione dei dati soggetti alle norme in materia di riservatezza.
 5. Atersir rende disponibile l'apposita informativa per l'accesso al bonus idrico integrativo locale allegata al presente regolamento (**Allegato 2**) nel proprio sito internet.

Articolo 12- Competenze del gestore

1. Il gestore eroga agli utenti segnalati da SGAt e quali titolari del bonus sociale idrico nazionale, ai sensi degli articoli 5, 7 e 9 del presente regolamento, il bonus idrico integrativo locale previa verifica dell'esistenza della fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione. L'erogazione del bonus idrico integrativo locale dovrà essere contestuale e seguire le medesime modalità dell'erogazione del bonus nazionale, garantendo la tracciabilità e la separazione contabile prevista dal TIBSI.
2. Il gestore è tenuto ai seguenti obblighi:
 - a. di rendicontazione e separazione contabile (art. 5.2 del TIBSI):
il gestore tiene separata evidenza contabile dell'ammontare di bonus idrico integrativo locale riconosciuto
 - b. di registrazione e conservazione dei dati per 5 anni (art. 14 del TIBSI):
il gestore predispone un registro, disponibile su apposito supporto informatico, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti l'erogazione del bonus idrico integrativo locale, definiti all'art. 12 comma 4 del presente regolamento.
 - c. di comunicazione dei dati ad Atersir (art. 12 del TIBSI):
il gestore è tenuto a comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, ad Atersir, i dati e le informazioni relativi al bonus idrico integrativo locale al 31 dicembre dell'anno precedente, disaggregati per bacino di affidamento e per bacino tariffario, relativi a:
 - a) ammontare di bonus idrico integrativo erogato;
 - b) numero dei nuclei familiari agevolati;
 - c) numero complessivo degli utenti agevolati
 - d) tariffe di fognatura e depurazione applicate ai fini del riconoscimento dell'agevolazione integrativa.
 - d. di informativa nei confronti degli utenti (art. 15 del TIBSI):
ciascun gestore provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.
Ciascun gestore provvede ad inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta il bonus idrico nazionale e il bonus idrico integrativo a compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto la seguente dicitura:
“La Sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ed è stata ammessa/non ammessa/ammessa parzialmente al bonus idrico integrativo locale in quanto non soggetta al pagamento dei servizi di fognatura e/o depurazione. Il periodo di agevolazione è dal ... al La richiesta di rinnovo, qualora se ne verificano le condizioni, deve essere effettuata entro xxxxx”.
Il gestore è tenuto ad effettuare ad analogo comunicazione all'utente indiretto in occasione della corresponsione del bonus idrico integrativo locale.
Il gestore provvede altresì a pubblicare sul proprio sito internet i corrispettivi tariffari applicati all'utenza dando particolare evidenza alla tariffa di fognatura e depurazione applicata ai fini del riconoscimento del bonus idrico integrativo locale come individuata da Atersir.

3. Il gestore è tenuto a dare attraverso gli sportelli clienti e attraverso il numero verde del call center tutte le informazioni relative al bonus integrativo locale agli utenti interessati che ne facciano richiesta anche informalmente.
4. Il gestore rende disponibile l'apposita informativa per l'accesso al bonus idrico integrativo locale allegata al presente regolamento (**Allegato 2**) nel proprio sito internet.

Articolo 13 – Pubblicità

1. Atersir si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale.
2. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante materiale informativo disponibile presso lo sportello URP, presso i servizi sociali e con altre modalità ritenute idonee.
3. Il gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifica comunicazione nel proprio sito internet e nelle bollette, nonché mediante il numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario e concordato con Atersir.

ALLEGATO 1 – Bacini tariffari

Gestore SII	COMUNI
AIMAG	Bastiglia
	Bomporto
	Campogalliano
	Camposanto
	Carpi
	Cavezzo
	Concordia sulla Secchia
	Medolla
	Mirandola
	Novi di Modena
	San Felice sul Panaro
	San Possidonio
	San Prospero
Soliera	
Gestore SII	COMUNI
AST	Toano
Gestore SII	COMUNI
CADF	Berra
	Codigoro
	Copparo
	Comacchio
	Fiscaglia
	Formignana
	Goro
	Jolanda di Savoia
	Lagosanto
	Mesola
	Ostellato
	Ro Ferrarese
	Tresigallo
Gestore SII	COMUNI
EMILIAMBIENTE	Busseto
	Colorno
	Fidenza
	Fontanellato
	Polesine Zibello
	Roccabianca
	Salsomaggiore Terme
	San Secondo Parmense
	Sissa Trecasali
	Soragna
	Torrile
Gestore SII	COMUNI
HERA BOLOGNA	Alto Reno Terme*
	Anzola dell'Emilia
	Argelato
	Baricella
	Bentivoglio

	Bologna
	Borgo Tossignano
	Budrio
	Calderara di Reno
	Camugnano
	Casalecchio di Reno
	Casalfiumanese
	Castel d'Aiano
	Castel del Rio
	Castel di Casio
	Castel Guelfo di Bologna
	Castel Maggiore
	Castel San Pietro Terme
	Castello d'Argile
	Castenaso
	Castiglione dei Pepoli
	Dozza
	Firenzuola
	Fontanelice
	Gaggio Montano
	Galliera
	Granarolo dell'Emilia
	Grizzana Morandi
	Imola
	Loiano
	Malalbergo
	Marradi
	Marzabotto
	Medicina
	Minerbio
	Molinella
	Monghidoro
	Monte San Pietro
	Monterenzio
	Monzuno
	Mordano
	Ozzano dell'Emilia
	Palazzuolo sul Senio
	Pianoro
	Pieve di Cento
	Sala Bolognese
	San Benedetto Val di Sambro
	San Giorgio di Piano
	San Giovanni in Persiceto
	San Lazzaro di Savena
	San Pietro in Casale
	Sasso Marconi
	Valsamoggia
	Vergato
	Zola Predosa

* Ad esclusione del territorio dell'ex Comune di Granaglione

Gestore SII	COMUNI
HERA FERRARA	Argenta
	Bondeno
	Cento
	Ferrara
	Masi Torello
	Poggio Renatico
	Portomaggiore
	Terre del Reno
	Vigarano Mainarda
Voghiera	
Gestore SII	COMUNI
HERA FORLI' CESENA	Bagno di Romagna
	Bertinoro
	Borghi
	Castrocaro Terme e Terra del Sole
	Cesena
	Cesenatico
	Civitella di Romagna
	Dovadola
	Forlì
	Forlimpopoli
	Galeata
	Gambettola
	Gatteo
	Longiano
	Meldola
	Mercato Saraceno
	Modigliana
	Montiano
	Portico e San Benedetto
	Predappio
	Premilcuore
	Rocca San Casciano
	Roncofreddo
	San Mauro Pascoli
	Santa Sofia
	Sarsina
	Savignano sul Rubicone
Sogliano al Rubicone	
Tredozio	
Verghereto	
Gestore SII	COMUNI
HERA MODENA	Castelfranco Emilia
	Castelnuovo Rangone
	Castelvetro di Modena
	Fiorano Modenese
	Formigine
	Frassinoro
Guiglia	

	Lama Mocogno
	Maranello
	Marano sul Panaro
	Modena
	Montecreto
	Montefiorino
	Palagano
	Pavullo nel Frignano
	Pievepelago
	Polinago
	Prignano sulla Secchia
	San Cesario sul Panaro
	Sassuolo
	Savignano sul Panaro
	Serramazzoni
	Sestola
	Spilamberto
	Vignola
	Zocca

Gestore SII

COMUNI

HERA RAVENNA	Alfonsine
	Bagnacavallo
	Bagnara di Romagna
	Brisighella
	Casola Valsenio
	Castel Bolognese
	Cervia
	Conselice
	Cotignola
	Faenza
	Fusignano
	Lugo
	Massa Lombarda
	Ravenna
	Riolo Terme
	Russi
	Sant'Agata sul Santerno
	Solarolo

Gestore SII

COMUNI

HERA RIMINI	Bellaria-Igea Marina
	Casteldelci
	Cattolica
	Coriano
	Gemmano
	Misano Adriatico
	Mondaino
	Montefiore Conca
	Montegridolfo
	Montescudo-Monte Colombo
	Morciano di Romagna
	Novafeltria

	Pennabilli
	Poggio Torriana
	Riccione
	Rimini
	Saludecio
	San Clemente
	San Giovanni Marignano
	San Leo
	Sant'Agata Feltria
	Santarcangelo di Romagna
	Talamello
	Verucchio

Gestore SII

COMUNI

IREN PARMA	Calestano
	Collecchio
	Corniglio
	Felino
	Fontevivo
	Langhirano
	Lesignano
	Medesano
	Mezzani
	Monchio delle corti
	Montechiarugolo
	Neviano
	Noceto
	Palanzano
	Parma
	Sala Baganza
Sorbolo	
Tizzano Val Parma	
Traversetolo	

Gestore SII

COMUNI

IRETI PIACENZA	Agazzano
	Alseno
	Alta Val Tidone
	Besenzone
	Bettola
	Bobbio
	Borgonovo Val Tidone
	Cadeo
	Calendasco
	Caorso
	Carpaneto Piacentino
	Castel San Giovanni
	Castell'Arquato
	Castelvetro Piacentino
	Cerignale
	Coli
	Corte Brugnatella
	Farini

	Ferriere
	Fiorenzuola d'Arda
	Gazzola
	Gossolengo
	Gragnano Trebbiense
	Gropparello
	Lugagnano Val d'Arda
	Monticelli d'Ongina
	Morfasso
	Ottone
	Piacenza
	Pianello Val Tidone
	Piozzano
	Podenzano
	Ponte dell'Olio
	Pontenure
	Rivergaro
	Rottofreno
	San Giorgio Piacentino
	San Pietro in Cerro
	Sarmato
	Travo
	Vernasca
	Vigolzone
	Villanova sull'Arda
	Zerba
	Ziano Piacentino

Gestore SII

**IREN
 REGGIO EMILIA**

COMUNI

	Albinea
	Bagnolo in Piano
	Baiso
	Bibbiano
	Boretto
	Brescello
	Cadelbosco di Sopra
	Campagnola Emilia
	Campegine
	Canossa
	Carpineti
	Casalgrande
	Casina
	Castellarano
	Castelnovo di Sotto
	Castelnovo ne' Monti
	Cavriago
	Correggio
	Fabbrico
	Gattatico
	Gualtieri
	Guastalla
	Luzzara

	Montecchio Emilia
	Novellara
	Poviglio
	Quattro Castella
	Reggio nell'Emilia
	Reggiolo
	Rio Saliceto
	Rolo
	Rubiera
	San Martino in Rio
	San Polo d'Enza
	Sant'Ilario d'Enza
	Scandiano
	Ventasso
	Vetto
	Vezzano sul Crostolo
	Viano
	Villa Minozzo

Gestore SII

COMUNI

MONTAGNA 2000	Albareto
	Bardi
	Bedonia
	Bore
	Borgo Val di Taro
	Compiano
	Fornovo di Taro
	Pellegrino Parmense
	Solignano
	Terenzo
	Tornolo
	Valmozzola
	Varano de' Melegari
	Varsi

Gestore SII

COMUNI

SAP (ora IRETI)	Cortemaggiore
------------------------	---------------

Gestore SII

COMUNI

SORGEAQUA	Crevalcore
	Finale Emilia
	Nonantola
	Ravarino
	Sant'Agata Bolognese

ALLEGATO 2

BONUS IDRICO INTEGRATIVO LOCALE
PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO SOCIALE

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016

Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 897/2017/R/idr e Allegato A – TIBSI
Regolamento Atersir per la gestione del bonus idrico integrativo locale (deliberazione CAmb n. 45 del 29 maggio 2018)

INFORMATIVA

Il/La sottoscritto/a _____
(Cognome) _____ (Nome)
nato/a a _____, (prov. _____),
il ____/____/____, codice fiscale

Visto il vigente Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo approvato dall'Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti – Atersir (deliberazione CAmb 45/2018).

Visti i requisiti per il bonus sociale idrico **attestati nel modulo di**

domanda nuova **rinnovo**

presentato contestualmente al presente documento.

DICHIARA DI

essere consapevole che, qualora l'utenza dell'abitazione di residenza sia soggetta al pagamento in bolletta del servizio pubblico di FOGNATURA e/o DEPURAZIONE contestualmente all'ottenimento del bonus sociale idrico nazionale otterrà il bonus idrico integrativo locale;

essere altresì consapevole che il gestore del servizio idrico integrato, a seguito dei controlli di propria competenza, non erogherà in tutto o in parte il bonus integrativo se l'utenza dell'abitazione di residenza non è soggetta al pagamento in bolletta del servizio pubblico di FOGNATURA e/o DEPURAZIONE.

(Luogo, data)

(Firma)

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 45 del 29 maggio 2018

Oggetto: **Sevizio Idrico Integrato. Approvazione del “Regolamento per la gestione in fase di prima applicazione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale”.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 29 maggio 2018

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 8 giugno 2018

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna